
RIGO E82
SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI, ELETTRODOMESTICI, APPARECCHI
TELEVISIVI E COMPUTER

Indicare le spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, finalizzato all'arredo di immobili ristrutturati. **(Circolare n. 35/E del 16.07.2009)**.

La detrazione spetta solo per le spese sostenute nell'anno 2009 che vanno ripartite in cinque rate annuali. L'indicazione delle spese consente quindi di fruire della terza rata della detrazione.

Va, perciò, riportato lo stesso importo indicato nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2010 (colonna 4 del rigo E37 del mod. 730/2011 o colonna 4 del rigo RP45 del mod. UNICO PF/2011).

Condizione necessaria per ottenere la detrazione è che il contribuente a partire dal 1° luglio 2008 abbia sostenuto spese di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali per le quali fruisce della detrazione del 36%. Sono esclusi gli interventi di ristrutturazione sulle parti comuni degli edifici, quelli di manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

Si ricorda che l'agevolazione non spetta nell'ipotesi di spese sostenute per l'arredo dell'unità abitativa residenziale acquistata dall'impresa costruttrice che ha ristrutturato l'immobile.

La detrazione, prevista su una spesa massima complessiva di €10.000 da suddividere tra le persone che ne hanno diritto, verrà ripartita in cinque rate annuali da chi presta l'assistenza fiscale.

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità abitative potrà fruire del beneficio con riferimento a ciascuna unità abitativa e in questo caso il limite di €10.000 si intende riferito a ciascuna di esse. Il tetto di €10.000 deve essere riferito, infatti, alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero di contribuenti che partecipano alla spesa.

Se sono state sostenute spese per l'arredo di più unità abitative ristrutturate è necessario compilare un modulo per ogni immobile.

Il pagamento degli arredi deve essere stato effettuato con bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale della persona che paga e il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario.

Per avvalersi dell'agevolazione, il contribuente deve avere eseguito tutti gli adempimenti preliminari per poter beneficiare delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie (previsti dal decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici n. 41 del 18 febbraio 1998). In particolare, il contribuente deve aver inviato la comunicazione al Centro Operativo di Pescara, anche prima del 1° luglio 2008, indicando nel riquadro riservato ai "dati relativi ai lavori di ristrutturazione" la data del 1° luglio 2008 o una data successiva.

Altresì è sufficiente che la data di inizio lavori - risultante dalla comunicazione inviata al centro operativo di Pescara - sia anteriore all'acquisto dell'arredo ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione. **(Circolare Agenzia Entrate n.21 del 23.04.2010)**

Il contribuente può continuare ad usufruire delle quote ancora non utilizzate anche se, prima che sia trascorso l'intero periodo per usufruire del beneficio, l'abitazione oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali si è fruito della detrazione del 36 per cento - condizione necessaria per poter fruire della ulteriore detrazione per l'acquisto dell'arredo - è ceduta. **(Circolare Agenzia Entrate n.21 del 23.04.2010)**

La detrazione per l'acquisto dei mobili ed elettrodomestici, prevista dall'art. 2 del decreto legge n. 5 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2009, segue le medesime regole della

detrazione del 36 per cento prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Pertanto, analogamente a quanto consentito per quest'ultima agevolazione, nel caso in cui non ci sia coincidenza tra l'intestazione della fattura e l'ordinante il bonifico, la detrazione per l'acquisto dei mobili spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa, fermo restando naturalmente il rispetto delle altre condizioni richieste, ed in particolare dell'obbligo di annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione.

Nell'ipotesi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l'arredo della medesima abitazione dall'altro, si ritiene che quest'ultima detrazione non possa essere riconosciuta al contribuente che non si avvale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia. ***(Circolare Agenzia Entrate n.21 del 23.04.2010)***

DOCUMENTI DA ESIBIRE

Spese per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, apparecchi televisivi e computer:

- le fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa sostenute **(la data di acquisto deve essere compresa dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009)**;
- il bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma; così come è ugualmente valido il bonifico effettuato "on line" ***(Risoluzione Agenzia Entrate n. 353/E del 7.08.2008)***;
- copia della comunicazione inviata al Centro Operativo di Pescara attestante l'inizio dei lavori di ristrutturazione a partire dal 01/07/2008;
- copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa la comunicazione di inizio lavori effettuata antecedentemente alla data di inizio lavori riportata sulla stessa.